



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FEDELI, LAUS, MALPEZZI, BONINO, DE PETRIS, MARCUCCI, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, FERRAZZI, IORI, NANNICINI, PARRINI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, STEFANO, VALENTE e VATTUONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2021

Istituzione dell’Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, volto a istituire l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, costituisce un tassello fondamentale per l'adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto dell'Unione europea, alle convenzioni del Consiglio d'Europa ratificate dall'Italia, nonché alle norme internazionali generalmente riconosciute, attuando quanto richiesto agli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), in materia di tutela e promozione dei diritti umani, dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993.

Nel 1978, su richiesta dell'Assemblea generale (ai sensi della risoluzione 32/123 del 16 dicembre 1977), la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite organizzò a Ginevra il primo Seminario sulle istituzioni nazionali e locali per la promozione e la protezione dei diritti umani, in cui furono elaborate delle linee guida, fatte proprie dall'Assemblea generale con la risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978.

Tali linee guida vennero successivamente sviluppate a Parigi nel corso del Seminario internazionale promosso nel 1991 dalla stessa Commissione. In tale sede furono, altresì, adottati i cosiddetti Principi di Parigi, che presentano un'esposizione sistematica dei criteri che dovrebbero informare la creazione di istituzioni nazionali e locali per la protezione dei diritti umani, sia in termini strutturali sia in termini funzionali. Questi principi hanno costituito il presupposto per la redazione della risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale, che recepisce anche le conclusioni della Conferenza di Vienna sui diritti umani, del luglio 1993. In particolare,

il punto 36 della parte I della Dichiarazione e programma di azione della Conferenza (« Dichiarazione di Vienna ») recita: « La Conferenza mondiale sui diritti umani ribadisce il ruolo importante e costruttivo giocato dalle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, particolarmente attraverso la loro capacità di fornire consulenza alle autorità competenti, il loro ruolo nella riparazione delle violazioni dei diritti umani, nella diffusione dell'informazione sui diritti umani e nell'educazione ai diritti umani. ».

In ambito internazionale si è poi concordato che le istituzioni preposte, a livello statale, alla tutela dei diritti umani avrebbero dovuto essere individuate nella Commissione nazionale per i diritti umani oppure nel Difensore civico nazionale, organo collegiale il primo e prevalentemente monocratico il secondo. La Conferenza di Vienna ha poi incoraggiato la costituzione e il rafforzamento di tali istituzioni nazionali, nel rispetto del diritto di ogni Stato di scegliere la struttura politico-istituzionale che meglio risponde alle sue particolari necessità. Tali istituzioni sono state successivamente e concordemente individuate nell'ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Unione europea e si sono dimostrate strumenti importanti nell'attuazione dei diritti fondamentali, consentendo alle vittime di avere migliori possibilità di accedere a strumenti di protezione legale. Inoltre, la Dichiarazione di Vienna ha suggerito agli Stati membri di istituire detti organi con atto legislativo o costituzionale, precisando che i loro componenti devono essere

espressi, in via di principio, non dall'esecutivo ma da organi parlamentari.

L'Italia, inoltre, con la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (legge 9 novembre 2012, n. 195), si era impegnata a creare entro un anno i meccanismi nazionali indipendenti di controllo previsti all'articolo 17 del Protocollo. Infine va ricordato che l'Italia nel 2015 è stata oggetto della verifica periodica concernente i diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, dalla quale sono scaturite ventitré raccomandazioni, tutte accettate dall'Italia, che esortavano il nostro Paese a procedere con l'istituzione di un organismo nazionale indipendente in applicazione della citata risoluzione ONU 48/134 del 1993.

L'Italia ha fino ad oggi disatteso tali impegni internazionali. Il nostro Paese non ha, infatti, ancora provveduto a dare compiuta realizzazione alla Dichiarazione di Vienna ed ha sinora disatteso anche la raccomandazione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, di cui è membro, che la invitava, a conclusione della « Revisione periodica universale » del 2010, a dotarsi di un'autorità indipendente per la promozione e la tutela dei diritti umani. Da ultimo, l'Italia è stata ancora una volta richiamata, attraverso le Osservazioni conclusive adottate nel marzo 2017 dallo *Human Rights Committee* delle Nazioni Unite, in relazione al sesto rapporto periodico sull'applicazione da parte del nostro Paese dei diritti civili e politici, per non aver risposto in modo soddisfacente alle sollecitazioni in ordine all'istituzione di un organismo nazionale di tutela dei diritti umani.

Questo disegno di legge ordinaria ha lo scopo di introdurre da subito nel nostro ordinamento giuridico un'autorità nazionale indipendente avente le caratteristiche e le prerogative funzionali e di autonomia richieste dalla risoluzione e dai numerosi atti internazionali richiamati. La prospettiva di più

lungo periodo è però quella del riconoscimento di una tale Autorità quale organo costituzionale, attraverso un disegno di legge di revisione costituzionale, che verrà presentato dopo l'istituzione con legge ordinaria dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani. Non si vuole, infatti, ritardare ulteriormente la creazione di una istituzione nazionale a tutela dei diritti umani, come imporrebbe il lungo percorso di approvazione di una legge di revisione costituzionale. Intanto si propone di istituire e di rendere operativo un organo nazionale di garanzia dei diritti umani sul modello delle Autorità indipendenti, già presente nel nostro ordinamento giuridico. Successivamente si aprirà la discussione sul riconoscimento costituzionale di un tale organo di garanzia, come suggerito nella Dichiarazione di Vienna, nella prospettiva di dotare l'istituzione nazionale di poteri di iniziativa, impulso e monitoraggio sulla legislazione e di funzioni di supporto alla tutela giurisdizionale nelle ipotesi di grave lesione dei diritti umani.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, con sede a Roma, dotandola di autonomia a livello amministrativo, finanziario, organizzativo e contabile. Per quanto concerne la denominazione dell'organo, essa non risponde ai suggerimenti della risoluzione in quanto il termine « Commissione » nell'ordinamento italiano rinvia solitamente ad articolazioni di natura parlamentare. Pertanto, al fine di evidenziare la sua indipendenza anche sotto il profilo nominalistico si è ritenuto di optare per il termine « Autorità », considerato che tradizionalmente il ruolo di tali organi è quello di tutelare gli interessi pubblici e della collettività non solo in specifici settori economici, ma anche in ambiti aventi grande rilevanza sociale.

L'indipendenza e l'autonomia dell'Autorità è poi rafforzata dalle modalità di com-

posizione dell'organo, disciplinate all'articolo 2, che rispecchiano, nel rigoroso rispetto del principio della parità di genere, il più ampio pluralismo delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. A tal fine, i suoi membri sono scelti dal Parlamento tra persone di specifica e comprovata professionalità ed esperienza nel campo dei diritti umani e delle scienze umane, di indiscussa moralità e riconosciuta indipendenza. La durata di sette anni della carica di membro dell'Autorità, le alte maggioranze parlamentari richieste per l'elezione dei suoi componenti, nonché le disposizioni che assicurano la permanente operatività dell'istituzione contribuiscono, infine, a rafforzare i profili di indipendenza e imparzialità dell'organo di garanzia e la sua piena autonomia dall'esecutivo e ne delineano la collocazione e il ruolo anche in vista di un suo esplicito riconoscimento costituzionale.

L'articolo 3 individua i molteplici compiti dell'Autorità tra i quali spiccano: la vigilanza e il monitoraggio sul rispetto, in Italia, dei diritti umani, così come individuati dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelati dalla Costituzione italiana; la possibilità di formulare al Governo, al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sollecitando ove necessario la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali; la promozione della cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso la creazione di specifici percorsi educativi e informativi.

Infine, l'Autorità riceve eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvede mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia. A tali fini l'Autorità può chiedere

a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto od omissione o di trasmissione di risposte non veritiere o palesemente incomplete, l'Autorità può chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta dell'Autorità, con decreto motivato.

L'articolo 4 regola i rapporti dell'Autorità con altri organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani a livello nazionale ed internazionale. In particolare l'Autorità coopera con gli organismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. Viene inoltre prevista la convocazione ogni sei mesi da parte dell'Autorità di un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di elaborare una strategia comune, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani. Una leale e permanente collaborazione con gli altri Garanti basata in primo luogo sul rispetto dei rispettivi ambiti di competenza, ma aperto a un continuativo scambio di informazioni, ad un periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e determinanti per l'immediata segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto.

L'articolo 5 stabilisce a Roma la sede dell'Autorità, prevedendo un Ufficio di segreteria con un organico iniziale costituito da venti unità. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dall'Autorità, in relazione allo

svolgimento delle sue funzioni. È, quindi, prevista l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità, del regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani. Tale regolamento dovrà altresì provvedere alla riorganizzazione, accorpamento, soppressione delle strutture organizzative governative divenute incompatibili, ovvero rendere compatibili le stesse con le competenze assegnate all'Autorità.

L'articolo 6 disciplina i molteplici poteri dell'Autorità tra i quali vi è la facoltà di svolgere indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria. L'Autorità presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato. Inoltre, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico e privato, di fornire informazioni e accedere a dati rilevanti ai fini della protezione dei diritti umani. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire i documenti sono puniti con una sanzione amministrativa. Infine, l'Autorità può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici, nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei diritti umani.

L'articolo 7 prevede l'istituzione del *Forum* permanente per i diritti umani, costi-

tuito dagli organismi per la tutela dei diritti umani e dalle organizzazioni non governative e della società civile che operano, a livello nazionale ed internazionale, per la promozione e la protezione dei diritti umani e del diritto umanitario. Esso è convocato dal presidente dell'Autorità almeno una volta l'anno e prevede la partecipazione di docenti universitari ed esperti di diritti umani e di tutti i soggetti a vario titolo impegnati nella promozione e protezione dei diritti umani e del diritto umanitario. Il *Forum* è un organo consultivo e collabora con l'Autorità nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e protezione dei diritti umani. Ogni associazione o persona accreditata al *Forum* può formulare proposte operative, rapporti e pareri.

L'articolo 8, provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 700.000 per l'anno 2021 e in euro 1.750.000 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Infine, in vista della futura costituzionalizzazione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 9 prevede che nuove disposizioni legislative relative all'Autorità, per potersi applicare, dovranno apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione, promozione e protezione dei diritti umani, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario, dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e dal diritto dell'Unione europea, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata « Autorità », che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con indipendenza amministrativa e di giudizio, nonché in piena autonomia organizzativa, finanziaria e contabile.

### Art. 2.

*(Composizione e funzionamento dell'Autorità)*

1. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri scelti tra persone di specifica e comprovata professionalità ed esperienza nel campo dei diritti umani e delle scienze umane, di indiscussa moralità e riconosciuta indipendenza. Nella composizione dell'Autorità è assicurata la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

2. Dei quattro membri dell'Autorità, due sono eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, con scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Dopo il terzo scrutinio è suffi-

ciente la maggioranza dei tre quinti dei presenti. Il presidente dell'Autorità è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella scelta dei componenti dell'Autorità è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura dei due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati avviano la procedura per la nomina del presidente e per l'elezione dei membri dell'Autorità e, nel caso sia necessario ricorrere ad un terzo scrutinio per l'elezione dei membri dell'Autorità, disciplinano i termini per il suo svolgimento.

4. Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, i poteri dei membri dell'Autorità sono prorogati fino alla nomina e all'elezione dei nuovi membri.

5. L'incarico di presidente e di membro dell'Autorità ha durata pari a sette anni ed è rinnovabile una sola volta.

6. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente, tramite l'ufficio di segreteria dell'Autorità di cui all'articolo 5, invia la richiesta di avvio della procedura per la nomina e l'elezione dei nuovi componenti al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

7. Per tutta la durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare altro impiego pubblico o privato, né ricoprire cariche elettive o governative, a pena di decadenza. I componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere

sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso l'Autorità.

8. I componenti dell'Autorità sono immediatamente sostituiti nei casi di dimissioni, decesso o incompatibilità sopravvenuta. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione dell'Autorità, per sopravvenuta e accertata incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

9. Ai componenti dell'Autorità compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195.

### Art. 3.

#### *(Compiti dell'Autorità)*

1. Nel rispetto delle competenze delle istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità ha il compito di:

*a)* vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e in ogni altra situazione ricadente sotto la giurisdizione dello Stato italiano, con riferimento al diritto interno e alle norme internazionali e dell'Unione europea;

*b)* promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi concernenti i principi e le norme che regolano la materia, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e favorendo la programmazione di progetti formativi presso istituzioni private e pubbliche;

*c)* formulare pareri, raccomandazioni e proposte al Governo, al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma

o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

d) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a presentare nell'adempimento di specifici obblighi;

e) fornire assistenza e rendere pareri motivati alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

g) curare la redazione di un bollettino periodico semestrale pubblicato nel sito *internet* istituzionale, nel quale sono riportati i documenti adottati e le attività svolte, con modalità idonee ad assicurarne l'accessibilità, la trasparenza e l'uso dei dati. Il bollettino è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e alle Camere;

h) vigilare affinché, nell'adozione delle determinazioni di politica interna ed estera, siano valorizzate le tematiche della promozione e protezione dei diritti umani, anche attraverso la formulazione di pareri rivolti al Governo e alle Camere;

i) promuovere l'inserimento di regole per la promozione e la protezione dei diritti

umani, nonché di adeguate forme di controllo sullo stato di attuazione, nei codici di deontologia delle varie professioni;

l) vigilare sull'applicazione del diritto umanitario.

2. L'Autorità può, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *f*), chiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. I soggetti interpellati rispondono entro trenta giorni dalla richiesta. Le modalità di richiesta e trasmissione sono stabilite dall'Autorità con propria determinazione.

3. In caso di rifiuto od omissione o di trasmissione di risposte non veritiere o palesemente incomplete da parte dei soggetti di cui al comma 2, l'Autorità può chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta dell'Autorità, con decreto motivato.

4. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *f*), l'Autorità può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di accessi, ispezioni e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato di cui al comma 4 collaborano con l'Autorità nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni e qualora ne ravvisi la necessità, si avvale, con funzioni consultive, degli organismi pubblici per la tutela dei diritti umani in Italia esistenti.

## Art. 4.

*(Rapporti con organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani)*

1. L'Autorità coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani e della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.

2. Al fine di dotare l'Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani e al fine di adottare indirizzi preventivi permanenti idonei a questo scopo, l'Autorità indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali.

3. L'Autorità promuove apposite forme di raccordo con i Garanti di cui al comma 2, che favoriscano un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto.

4. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra l'Autorità e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. L'Autorità promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e alla protezione dei diritti umani.

## Art. 5.

*(Ufficio di segreteria dell'Autorità)*

1. L'Autorità ha sede in Roma presso un edificio a essa destinato e si avvale, per il suo funzionamento, di un proprio ufficio di segreteria composto da personale di ruolo.

2. L'organico iniziale dell'ufficio di segreteria dell'Autorità è costituito da venti unità di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e diciassette impiegati. L'organico può essere incrementato ai sensi del regolamento di cui al comma 3, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dall'Autorità, in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità, è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione dell'Autorità. Il medesimo regolamento provvede alla riorganizzazione e all'accorpamento delle strutture organizzative governative che possono essere rese compatibili con le competenze assegnate all'Autorità, nonché alla soppressione di quelle divenute incompatibili.

## Art. 6.

*(Poteri di vigilanza, informazione e controllo)*

1. L'Autorità presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta

venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

2. L'Autorità può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico e privato, di fornire informazioni e accedere a dati rilevanti ai fini della protezione dei diritti umani, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

3. I procedimenti di competenza dell'Autorità si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

4. L'Autorità può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei diritti umani.

5. L'Autorità assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

6. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 12.000 euro.

7. I componenti dell'Autorità e dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 5 nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. L'Autorità pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e adotta le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

#### Art. 7.

(*Forum permanente per i diritti umani*)

1. L'Autorità istituisce il *Forum* permanente per i diritti umani, di seguito denominato « *Forum* ».

2. Il *Forum* è costituito dagli organismi per la tutela dei diritti umani; dalle organizzazioni non governative e della società civile che operano, a livello nazionale ed internazionale, per la promozione e la protezione dei diritti umani e del diritto umanitario; da docenti universitari ed esperti di diritti umani; da altre persone fisiche e giuridiche impegnate nella promozione e protezione dei diritti umani e del diritto umanitario.

3. L'Autorità stabilisce con propria determinazione le modalità di costituzione e di adesione al *Forum*, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

4. Il *Forum* è un organo consultivo e collabora con l'Autorità nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Ogni associazione o persona accreditata al *Forum*, ai sensi dei commi 2 e 3, può formulare proposte operative, rapporti e pareri.

5. Il presidente dell'Autorità convoca, almeno una volta all'anno, il *Forum*. Un terzo dei componenti dell'Autorità può chiedere, in via straordinaria, la convocazione del *Forum* per ragioni di necessità e urgenza.

6. Ai componenti del *Forum* non spetta alcun emolumento o rimborso di spese.

## Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 700.000 per l'anno 2021 e in euro 1.750.000 per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fino all'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale finalizzata alla previsione in Costituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, le disposizioni legislative che riguardano l'Autorità sono adottate solo mediante modifiche alle disposizioni della presente legge.

€ 1,00